**Situazione giuridica**

# Definizione

La società anonima (SA) è disciplinata dagli artt. 620−763 CO. Si tratta di una società di capitali, a cui partecipano una o più persone fisiche o giuridiche in qualità di azionisti. Con la SA si perseguono di norma fini economici. Sono consentiti anche fini non economici, come p.es. scopi di natura culturale, politica o di utilità comune, ma costituiscono un'eccezione. La SA dispone di un determinato capitale azionario che funge da base per la responsabilità e il credito. Per gli impegni della società anonima risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

In Svizzera, la SA è la forma societaria di gran lunga più diffusa ed è seguita dalla Sagl che, dopo la riforma del diritto azionario avvenuta nel 1991, ha acquisito una notevole popolarità. Anche se la forma giuridica della SA è tipica delle grandi aziende, quasi tutte le società anonime sono in realtà costituite da piccole e medie imprese, in particolare da quelle a conduzione familiare. Dall'1.1.2008 è consentita anche la costituzione di società anonime unipersonali. Come la Sagl, anche la SA ha una personalità giuridica propria, ossia può acquisire diritti e assumersi impegni autonomamente, nonché costituirsi come parte attrice e convenuta.

# Capitale azionario e azioni

Il capitale azionario della SA ammonta ad almeno CHF 100 000. La sua entità e l'importo dei conferimenti devono essere stabiliti nello statuto. All'atto della costituzione della SA, si deve sempre versare il 20% del valore nominale di ciascuna azione, e comunque almeno CHF 50 000 sotto forma di conferimento in contanti o in natura (p.es. immobili, macchinari, ecc.). Diversamente dalla Sagl, è consentito adempiere anche solo parte degli impegni derivanti dall'assunzione delle quote (liberazione parziale).

Il capitale sociale è scomposto in somme parziali − definite «azioni». Il valore nominale di un’azione deve essere superiore a zero e può essere espresso sia in franchi svizzeri che in euro, dollari, sterline o yen. Le azioni nominative portano il reale nome dell'avente diritto. Si possono emettere azioni nominative non appena la SA è iscritta nel registro di commercio e ogni azione è stata liberata per almeno il 20% del proprio valore nominale in modo che, sommando tutte le quote, si raggiunga il capitale minimo di CHF 50 000. Le azioni nominative cambiano di proprietario con la girata (firma sul retro) e la cessione del titolo. La SA iscrive l'acquirente nel suo libro delle azioni e, in questo modo, può controllare il gruppo degli azionisti.

# Statuto giuridico degli azionisti

Il concetto di azione comprende anche tutti i diritti e doveri degli azionisti. Poiché la SA è una società di capitali, la partecipazione degli azionisti in qualità di soci è tipicamente riferita al capitale. Ciò significa che viene chiamata in causa principalmente la partecipazione finanziaria e non la responsabilità personale dell'azionista. Nei confronti della SA, gli azionisti sono tenuti unicamente a versare per intero la loro quota di capitale (obbligo di liberazione). Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti (art. 680 CO). Altri doveri possono derivare dai patti parasociali che vengono stipulati tra gli azionisti. Essi consentono di includere elementi personalistici nella struttura di base della SA, che altrimenti farebbe riferimento soltanto al capitale. I patti parasociali svolgono un'azione di coesione tra gli azionisti, ma non nei confronti della SA.

Il diritto azionario concede numerosi diritti agli azionisti. A ogni azionista spettano in primo luogo diritti patrimoniali, in particolare il diritto alla quota dei dividendi e dell'avanzo della liquidazione (art. 660 CO), che non possono essergli sottratti contro la sua volontà. In secondo luogo esistono diritti di partecipazione, tra cui figurano il diritto di partecipazione all'assemblea generale (art. 689 CO) nonché il diritto di voto nelle deliberazioni ed elezioni (art. 692 CO). In terzo luogo sono previsti diritti di tutela, che comprendono principalmente diritti di informazione e controllo: gli azionisti godono per esempio dei diritti di ragguagli e consultazione (art. 696 seg. CO). Possono contestare le deliberazioni dell'assemblea generale portando la SA davanti al giudice (art. 706 seg. CO), oppure intentare un'azione di responsabilità contro chi esercita le cariche societarie commettendo inadempienze (art. 752 segg. CO). In linea di principio gli azionisti non possono rinunciare ai diritti di partecipazione e tutela, ma resta a loro discrezione la facoltà di non esercitarli.

# Responsabilità

Per i debiti della SA risponde esclusivamente il patrimonio sociale (art. 620 CO). Si tratta di un diritto imperativo, secondo il quale i creditori della società possono rivalersi soltanto sul patrimonio della SA e non su quello dei singoli azionisti, che non rispondono personalmente.

Si deve tuttavia distinguere la responsabilità degli organi prevista dal diritto azionario (art. 752 segg. CO). A essa sono sottoposti i promotori della SA, le persone che sono state incaricate dell'amministrazione e della gestione della società, i liquidatori e i revisori. Essi rispondono personalmente per il danno che hanno cagionato violando i propri doveri previsti dal diritto azionario. Si commette violazione p.es. quando il valore dei conferimenti in natura viene sopravvalutato oppure dichiarando una costituzione in contanti fittizia della società, quando invece il capitale è conferito in natura. Le parti lese possono essere la SA, gli azionisti o i creditori della società.

# Organizzazione

Ogni SA, persino la più piccola, ha tre organi. L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo (art. 698 segg. CO) e normalmente viene convocata dal consiglio di amministrazione. All'assemblea generale spettano le competenze intrasmissibili principali, come p.es. l'approvazione e la modifica dello statuto, le nomine, le revoche del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di revisione, l'approvazione del rapporto o del conto annuale. Come secondo organo è previsto il consiglio di amministrazione, che si compone di uno o più membri (art. 707 segg. CO). In qualità di organo esecutivo, si assume in particolare la direzione della SA e la responsabilità finanziaria. Il consiglio di amministrazione gestisce gli affari della SA nella misura in cui non abbia delegato l'incarico, e rappresenta la società verso l'esterno. Il terzo organo della SA è rappresentato dall'ufficio di revisione, che svolge la funzione di organo di vigilanza contabile (art. 727 segg. CO). Secondo l'art. 727a cpv. 2 CO, le piccole società soggette alla revisione limitata possono rinunciare a questo controllo (opting-out) con il consenso di tutti gli azionisti. Per avvalersi dell'opting-out, la SA deve presentare una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10. In questo caso non è determinante il numero di impiegati, ma la percentuale di orario di tutte le persone che intrattengono un rapporto di diritto del lavoro con la società.

# Acquisto, cessione e perdita della qualità di socio

La qualità di socio di una SA viene acquisita sottoscrivendo una o più azioni al momento sia della costituzione societaria che di un aumento di capitale. A causa del capitale azionario fisso, l'ingresso di un nuovo socio è consentito solo se un azionista cede una o più azioni, trasferendo quindi anche la sua condizione di socio.

La perdita della condizione di socio risulta sia dal trasferimento di tutte le proprie azioni all'acquirente, sia dalla dichiarazione di decadenza che il consiglio di amministrazione può pronunciare ai danni di un azionista se questi, nonostante l'espressa richiesta, non effettua i propri conferimenti in forma completa. Inoltre, il diritto azionario prevede la cessazione obbligatoria dell'appartenenza alla società anonima qualora questa entri in liquidazione. Si devono altresì osservare le disposizioni speciali del diritto borsistico per le società quotate in borsa, nonché quelle previste dal diritto delle fusioni per l'esclusione degli azionisti.

# Costituzione e cessazione

l'art. 629 segg. CO, una SA è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano all'unanimità di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. Nell'atto costitutivo i promotori sottoscrivono anche le azioni indicandone il numero, il valore nominale, il tipo e il prezzo di emissione. I promotori s'impegnano a eseguire un conferimento corrispondente al prezzo d'emissione. Essi accertano che tutte le azioni siano state validamente sottoscritte, che i conferimenti corrispondano al prezzo d’emissione e che siano stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto. La costituzione della SA è conclusa dall'iscrizione della società nel registro di commercio del luogo in cui ha la propria sede statutaria. Soltanto l'iscrizione nel registro attribuisce capacità giuridica all'esistenza della SA.

Per lo scioglimento di una SA sono determinanti le disposizioni sancite dall'art. 736 segg. CO, secondo il quale la società viene sciolta soltanto in presenza di una causa tra quelle elencate dall’articolo stesso. In effetti, la SA può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale o per sentenza del giudice in presenza di un valido motivo. In seguito la società entra in liquidazione (art. 738 segg. CO). Di solito è il consiglio di amministrazione a provvedere alla liquidazione, purché lo statuto, l'assemblea generale o i giudici non dispongano diversamente. I liquidatori, non appena hanno assunto il loro ufficio, devono in particolare allestire un bilancio e diffidare i creditori a notificare i loro crediti. Essi ultimano gli affari in corso, realizzano l'attivo e adempiono gli obblighi della società. Estinti tutti i debiti, l'eventuale eccedenza è ripartita tra gli azionisti in ragione degli importi conferiti, purché lo statuto non preveda disposizioni diverse per questa operazione. Terminata la liquidazione, si richiede all’ufficio del registro di commercio di cancellare l'iscrizione della SA.